



Comune di Lecco

AREA 7 - Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti

## ORDINANZA N. 21 DEL 03/07/2020

(R.O.Sindaco)

**OGGETTO: COVID-2019 – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ATTUAZIONE MISURE DPCM 11 GIUGNO 2020 IN MATERIA DI CASETTE ACQUA E LATTE, CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA, CONCESSIONE DI POSTAZIONI SU AREE PUBBLICHE DI GAZEBO E BANCHETTI NEL CENTRO CITTADINO, MERCATO CITTADINO, SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITÀ FUNEBRI (FASCICOLO 10.1-0001/2020)**

IL SINDACO

**Visto:**

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

**Tenuto conto** che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (*poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2*) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

**Richiamata** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto:**

- a) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35 recante **"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"** che detta *misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infraregionale e misure in materia di sanzioni e controlli;*
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante **"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"** che *dispone la proroga dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020;*
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante **"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"** che *dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 fino al 3 maggio 2020 con la cessazione dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 facendo salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;*
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante **"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"** che *dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione di alcune misure indicate all'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;*
- e) il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante **"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"** con il quale *il governo, sul presupposto della necessità e urgenza, delinea il*

quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;

- f) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante “**Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**” che dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 con efficacia fino al 14 giugno 2020 sulla base delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 e dei sette protocolli sottoscritti dal Ministero degli interni con i rappresentanti di comunità di fede presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato, (Chiesta Cattolica Apostolica Romana, Comunità ebraiche, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Comunità islamiche, Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh, Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana, Comunità Ortodosse;
- g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**” che dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020 con efficacia fino al 14 giugno 2020;

**Visto**, altresì, la disposizione del Ministero della Salute 1° aprile 2020, n. 0011285 recante “**Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione**” che indirizza le Amministrazioni ministeriali, regionali, territoriali e di settore ad **applicare le indicazioni e le cautele indicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale**, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che “**il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni**”;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 e n. 573 del 29 giugno 2020, che nel confermare le disposizioni comportamentali e organizzative previste dalle ordinanze regionali n. 539, 541 e 547, per le attività economiche, prevede ulteriori specifiche indicazioni;

**Dato atto** che:

- l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: “**I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.**” intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: “**Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgenti**” e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: “**1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.**”;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 prevede che: “**Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di**

*un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.”;*

**Richiamato:**

- 1) la delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020, che determinando la cessazione degli effetti delle prime misure di cui al decreto sindacale n. 56 del 10 marzo 2020, ha stabilito le misure di prevenzione ed informazione con individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio in applicazione dei dpcm dell'8 e 11 marzo 2020;
- 2) la delibera di giunta comunale n. 49 del 19 marzo 2020, che ha adottato per l'anno 2020 le misure di competenza dell'organo di governo esecutivo e proposto al consiglio comunale l'adozione delle misure di competenza dell'organo di governo rappresentativo del Comune di Lecco a favore per famiglie, lavoratori e imprese dei cittadini e delle imprese del territorio articolate in appositi ambito di intervento (1) misure di organizzazione degli uffici, 2) misure di agevolazione procedimentale, 3) misure di agevolazione tributaria, 4) misure di agevolazione contrattuale per servizi dell'ente, 5) misure varie) di prima attuazione del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) demandando ai dirigenti del Comune di Lecco lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti necessari ad attuarne le misure tenendo conto delle disposizioni emanate e che saranno emanate per far fronte alle esigenze di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- 3) l'ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2020 recante *“Ordinanza contingibile e urgente in materia di servizi cimiteriali, giochi, casette acqua e latte, parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali, spazi privati aperti, piste ciclo-pedonali sul territorio del Comune di Lecco”* fino al 3 aprile 2020 come riformata da ordinanza n. 8 del 28 marzo 2020 di *“riapertura dei distributori automatici di latte sul territorio del Comune di Lecco”*;
- 4) il decreto segreteria generale n. 31 del 24 marzo 2020 recante *“Misure di prevenzione ed informazione in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici fino al 15 aprile 2020 in attuazione Ordinanza PGR Lombardia 514-515-517/2020 e DPCM 22 marzo 2020”*;
- 5) l'ordinanza sindacale n. 10 del 3 aprile 2020 recante *“Ordinanza contingibile e urgente di attuazione misure DPCM 1° aprile 2020 in materia di casette acqua, piste ciclo-pedonali, sentieri e percorsi, centro raccolta differenziata, servizi cimiteriali e attività funebri, apertura uffici comunali fino al 13 aprile 2020”*;
- 6) l'ordinanza sindacale n. 11 dell'11 aprile 2020 recante *“Ordinanza contingibile e urgente di attuazione misure DPCM 10 aprile 2020 in materia di casette acqua, circolazione, centro raccolta differenziata, uffici comunali, servizi cimiteriali e attività funebri fino al 3 maggio 2020”* come chiarita con ordinanza n. 12 dell'11 aprile 2020 (frontisti) e riformata con ordinanza n. 13 del 21 aprile 2020 (apertura centri di raccolta differenziata);
- 7) l'ordinanza sindacale n. 14 del 30 aprile 2020 recante *“Ordinanza contingibile e urgente di attuazione misure DPCM 26 aprile 2020 in materia di casette acqua e latte, circolazione, centro raccolta differenziata, uffici comunali, servizi cimiteriali e attività funebri dal 4 maggio 2020”*;
- 8) l'ordinanza sindacale n. 15 del 4 maggio 2020 recante *“Ordinanza contingibile e urgente per la riapertura del mercato – settore alimentare - nei giorni di mercoledì e sabato dal 6 al 16 maggio 2020, temporaneamente individuato in viale dante”*;
- 9) l'ordinanza sindacale n. 17 del 18 maggio 2020 recante *“Ordinanza contingibile e urgente di attuazione misure DPCM 11 giugno 2020 in materia di casette acqua e latte, centro raccolta differenziata, piscine e palestre, biblioteca e musei comunali, aree di gioco per bambini, mercato cittadino, uffici comunali, servizi cimiteriali e attività funebri dal 18 maggio 2020”*;

**Valutato:**

- a) *la necessità di adottare provvedimenti di stretta ineranza del territorio comunale nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,*
- b) *il termine di efficacia al 14 giugno 2020 delle misure adottate con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 17/2020;*
- c) *il rallentamento dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale,*
- d) *la diminuzione di casi di decesso collegati all'epidemia Covid-19,*
- e) *la proporzionalità e l'efficacia delle misure di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio comunale,*

**Considerata** la necessità di concorrere, anche con misure contingibili ed urgenti, al contenimento e al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, nel quadro dell'emergenza sanitaria in corso;

**Sentita** la Commissione per il Commercio su aree pubbliche in data 29 giugno 2020 in ordine allo svolgimento del mercato cittadino, con particolare riferimento alle misure necessarie a prevenire il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, al fine di garantire la sicurezza di avventori e operatori;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Atteso** che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

**Precisato** che le misure contingibili ed urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19 sul territorio comunale **dal 15 giugno 2020** sono costituite da quanto previsto dal Dpcm 11 giugno 2020 e dalla presente ordinanza adottata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

## ORDINA

### 1. Distributori automatici di acqua e latte (cd. casette)

1. I distributori automatici (**cd. casette**) di acqua e latte presenti sul territorio comunale sono aperti nel rispetto delle idonee misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità sanitarie e con particolare attenzione:

- a) *separazione fisica erogatori,*
- b) *distanziamento di almeno due metri da parte degli utenti,*
- c) *obbligo guanti e mascherine da parte degli utenti,*
- d) *sanificazione frequente dei distributori,*
- e) *l'accesso al servizio è consentito quando il precedente fruitore si è allontanato.*

### 2 . Centro di raccolta differenziata

1. Il centro di raccolta differenziata in località Bione di Lecco è aperto come stabilito dal presente articolo di ordinanza sindacale.

2. Per le **UTENZE DOMESTICHE** per il conferimento di TUTTE le frazioni della raccolta differenziata conferibili come di consueto. Gli ingressi saranno a rotazione 6 (sei) utenti alla volta:

- a) *da MARTEDI A SABATO per i privati cittadini – utenze domestiche*
- b) *l'orario di apertura dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13.30 alle 19:00.*

3. Per le **UTENZE NON DOMESTICHE** per il conferimento di TUTTE le frazioni della raccolta differenziata conferibili come di consueto. Gli ingressi saranno a rotazione 6 utenti alla volta,

- a) *da MARTEDI A VENERDI– utenze non domestiche*
- b) *l'orario di apertura dalle 13.30 alle 19:00.*

4. Gli UTENTI devono rispettare le norme di sicurezza, per tutelare la salute individuale e collettiva e quanto segue:

- *indossare la mascherina e i guanti;*
- *osservare il distanziamento e non creare assembramenti;*
- *seguire le istruzioni degli operatori del centro;*
- *attendere il proprio turno di ingresso rimanendo ciascuno nella propria auto;*
- *sfruttare tutta la fascia oraria di apertura del centro per diluire gli arrivi, ridurre i tempi di attesa ed evitare problemi di traffico veicolare.*

### 3. Concessione di postazioni su aree pubbliche per la collocazione di gazebo e banchetti

1. Nelle seguenti vie, piazze e aree, le postazioni concedibili per il posizionamento di gazebo e/o banchetti per le iniziative e manifestazioni consentite dalle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dello stato di emergenza e, comunque, fino a diverso provvedimento, sono determinate dalle **planimetrie** di cui alle tavole allegata alla presente ordinanza, quali parti integranti e sostanziali della stessa:

- a) Piazza Diaz D1 D2 (TAV 1)
- b) Via Cavour Ca1 (TAV 2)
- c) Piazza XX Settembre V1 V2 (TAV 3)
- d) Piazza Garibaldi G1 G2 G3 (TAV 4)
- e) Piazza Cermenati C1 C2 (TAV 5)
- f) LUNGOLAGO: LUNGO LARIO ISONZO L1 (TAV 6) E PIAZZA ANTONIO STOPPANI L2 (TAV 7)
- g) Area "EX PICCOLA VELOCITÀ" M1 M2 (TAV 8)

#### 4. Mercato cittadino

---

1. Il **MERCATO CITTADINO**, durante il periodo dello stato di emergenza, è svolto nel rispetto delle **linee guida di cui al Dpcm 11 giugno 2020, delle prescrizioni regionali e delle misure igienico sanitarie stabilite dalle autorità sanitarie** e secondo gli specifici protocolli vigenti.

2. Il mercato cittadino si svolge temporaneamente nell'area "**ex piccola velocità**", in coerenza con i criteri organizzativi condivisi nell'ambito della **Commissione Commercio su aree pubbliche del 29 giugno 2020** in materia di posizionamento dei banchi, atti a garantire la sicurezza di avventori ed operatori, demandando il dettaglio della soluzione individuata a specifico atto dirigenziale.

3. E' sospesa la vendita di beni usati.

#### 6. Servizi cimiteriali e attività funebri

---

1. I Cimiteri del Comune di Lecco, come di seguito elencati, sono aperti:

**I. Cimitero MONUMENTALE, via Parini 29 - viale Turati**

**II. Cimitero di LAORCA, via alla Grigna**

**III. Cimitero di CASTELLO, via Solferino - via Foscolo - via Ponte Alimasco**

**IV. Cimitero di ACQUATE, Via Foscolo**

**V. Cimitero di RANCIO, Via Bonaiti**

**VI. Cimitero di MAGGIANICO, via Laini**

**VII. Cimitero di CHIUSO, Corso Bergamo**

2. L'accesso da parte degli utenti avviene nel rispetto delle misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità sanitarie, del distanziamento sociale e del divieto di assembramento come definiti dal Dpcm.

3. **Per l'estremo saluto**, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 15 (*quindici*) congiunti nel Cimitero Monumentale e di Castello e di 10 (*dieci*) negli altri cimiteri, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite. Il commiato si svolge all'aperto con la prescrizione che i partecipanti indossano protezioni delle vie respiratorie e rispettano la misura di sicurezza di due metri.

4. All'interno dei cimiteri comunali **le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata** sono concordate con i responsabili della custodia cimiteriale e si svolgono nel rispetto delle misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità sanitarie.

5. Le attività disposte con le ordinanze dirigenziali n. 245 del 31 ottobre 2019 (operazioni di estumulazione ordinaria) e n. 284 del 30 dicembre 2019 (operazioni di esumazione ordinaria con decorrenza dal 21 aprile 2020) sono in esecuzione.

6. **I tempi di osservazione dei cadaveri** sono ridotti al minimo possibile e nel caso di decesso fuori dalle strutture sanitarie al tempo di esecuzione della visita necroscopica al fine di consentire il più rapido incassamento del cadavere e trasporto mortuario nel rispetto della disposizione del Ministero della Salute 1° aprile 2020, n. 0011285.

7. Il Sindaco, sentito il Prefetto, dispone d'ufficio sepoltura per inumazione presso cimitero competente **decorse al massimo 36 ore** dal decesso **in caso assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione** (OCDPC n.655 del 25 marzo 2020 e disposizione del MinSalute 1° aprile 2020, n. 0011285)

8. **In caso di necessità delle strutture sanitarie site nel territorio comunale o nella provincia e dei Comuni della provincia** le camere mortuarie e i loculi non utilizzati dei Cimiteri di Lecco, oltre che per le ordinarie funzioni,

sono adibiti, su proposta della ASL territorialmente competente o dei Comuni interessati, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da tali strutture e Comuni che lamentino carenza di posti.

9. Il trasporto mortuario in caso di cremazione è autorizzato per il forno indicato dagli aventi titolo o qualunque altro crematorio disponibile.

10. Nel registro cimiteriale ex art. 52, Dpr n. 285/1990, ricorrendone le condizioni, è indicato per ogni sepoltura il codice "Y" (ypsilon) a indicare che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva. Le imprese di onoranze funebri nel "**verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere di cui all'allegato 4 dell'articolo 36, comma 1 del regolamento regionale n. 6/2004**" dichiarano "Il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva con apposizione codice "Y" ex punto 7, lett. G, MinSalute 0011285/2020". L'esumazione o l'estumulazione di feretri aventi la codifica "Y" eseguite prima di 24 mesi dalla rispettiva tumulazione o esumazione è effettuata con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.

11. Salvo diversa indicazione **le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale**, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## 6 . Validità dell'ordinanza

1. Le misure dell'ordinanza sono efficaci **fino a diverse disposizioni**, salvo quanto ulteriormente e specificamente ordinato negli articoli sopra esposti .

## 7. Disposizione di chiusura

1. Il Comune di Lecco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 anche in termini di proroga delle misure.

2. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:

a) *esecutivo dal momento dell'adozione,*

b) *fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, il responsabile è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 (quattrocento/00 eur) a € 3.000 (eur tremila/00)** precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale; Nei casi in cui la violazione sia commessa **nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**";*

c) *reso pubblico mediante affissione all'ingresso dei cimiteri, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa,*

d) *comunicato a:*

- Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - [prefettura.preflc@pec.interno.it](mailto:prefettura.preflc@pec.interno.it)
- Questura di Lecco - [urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it)
- Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco [tlc37158@pec.carabinieri.it](mailto:tlc37158@pec.carabinieri.it)
- Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco [LC0500000p@pec.gdf.it](mailto:LC0500000p@pec.gdf.it)
- Presidente della Regione Lombardia [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)
- Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)
- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Ospedale "Alessandro Manzoni" - ASST LECCO [protocollo@pec.asst-lecco.it](mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it)
- Casa di Cura GB MANGIONI HOSPITAL di Lecco - [gvm-careandresearch@legalmail.it](mailto:gvm-careandresearch@legalmail.it)
- Casa di Cura "BEATO TALAMONI" di Lecco - [casadicuratalamoni@pec.casadicuratalamoni.it](mailto:casadicuratalamoni@pec.casadicuratalamoni.it)
- Istituti Riuniti "AIROLDI E MUZZI" di Lecco - [airoldiemuzzi@utpec.it](mailto:airoldiemuzzi@utpec.it)
- R.S.A. "MONS. BORSIERI SACRA FAMIGLIA" di Lecco - [borsieri@pec.sacrafamiglia.org](mailto:borsieri@pec.sacrafamiglia.org)
- Presidente della Provincia di Lecco [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

- Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)
- Comando di Polizia Locale del Comune di Lecco
- Segretario generale del Comune di Lecco
- Dirigenti del Comune di Lecco
- Servizio viabilità del Comune di Lecco
- Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco
- Linee Lecco spa – [lineelecco@pec.it](mailto:lineelecco@pec.it)
- Silea spa – [segreteria.silespa@pec.it](mailto:segreteria.silespa@pec.it)
- DP Gestservice srl di Paderno Dugnano (MI) – [dpsrl@pec.it](mailto:dpsrl@pec.it)
- Zanetti srl di Milano (MI) – [zanettisrl@postecert.it](mailto:zanettisrl@postecert.it)
- Ufficio Stampa del Comune di Lecco

f) *comunicato a imprese onoranze funebri con sede sul territorio comunale:*

- Onoranze Funebri Galli di Galli Alberto & C Snc – [onoranzefunebbrigalli@ticertifica.it](mailto:onoranzefunebbrigalli@ticertifica.it)
- Ferranti Onoranze Funebri Srl – [ferrantisrl1@legalmail.it](mailto:ferrantisrl1@legalmail.it)
- Vallini e Castagna Servizi Funebri Lecchesi Srl – [servizifunebrilecchesi@pec.it](mailto:servizifunebrilecchesi@pec.it)

g) *impugnabile mediante:*

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Lecco, 03/07/2020

Il Sindaco  
VIRGINIO BRIVIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005